

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dott. Marco Vittoria, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. omissis/2014 promossa da:

SOCIETÀ

ATTORE

contro

BANCA

CONVENUTO

CONCLUSIONI

All'udienza del 13.02.2019, le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con citazione ritualmente notificata, SOCIETÀ ha convenuto in giudizio BANCA lamentando il carattere indebito dei pagamenti eseguiti in forza di due mutui estinti, denunciando il carattere usurario degli interessi applicati.

Costituitasi in giudizio, BANCA ha chiesto il rigetto della domanda, siccome generica ed infondata.

Quanto alle denunce relative ai tassi di mora applicati, lamentano gli attori che la Banca abbia predisposto un regolamento negoziale viziato dalla nullità delle clausole relative agli interessi di mora, superiori al tasso soglia.

Ora, la difesa di parte attrice ha sostenuto che tutte le pronunce giurisprudenziali indicherebbero che l'idea di applicare ai tassi di mora un indice di 2.1, come da indicazioni di Banca d'Italia sarebbe *'privo di rilievo giuridico'*.

In merito, occorre innanzitutto osservare che non possa, in alcun caso, provvedersi alla sommatoria dei tassi previsti in contratto, atteso che nei contratti di mutuo - ai fini della verifica del rispetto della legge n. 108/1996 - l'interesse di mora non va sommato a quello convenzionale, poiché, qualora il debitore divenga moroso, il tasso di interesse moratorio non si aggiunge agli interessi convenzionali, ma si sostituisce agli stessi: gli interessi convenzionali si applicano sul capitale a scadere, costituendo il corrispettivo del diritto del mutuatario di godere la somma capitale in conformità al piano di rimborso graduale (artt. 821 e 1815 c.c.), mentre gli interessi di mora si applicano solamente sul debito scaduto (art. 1224 c.c.).

Sentenza, Tribunale di Parma, Giudice Marco Vittoria, n. 823 del 3 giugno 2019

Ne consegue che l'eventuale caduta in mora del rapporto non comporta comunque la somma dei due tipi di interesse, venendo gli interessi di mora ad applicarsi unicamente al capitale non ancora restituito e alla parte degli interessi convenzionali già scaduti e non pagati solo qualora gli stessi fossero imputati a capitale.

La difesa dell'opponente ad ogni modo revocato in dubbio tale impostazione, invocando il principio statuito dalla sentenza n. 27442/18, allo specifico fine di sostenere l'infondatezza del richiamo alla formula in uso presso Banca d'Italia come base di calcolo per verificare il superamento del tasso soglia: sulla scorta di quella massima sarebbe possibile

(a) revocare in dubbio l'utilità della distinzione tra interessi corrispettivi e interessi di mora,
(b) destituire di fondamento il richiamo alle indicazioni di BI, siccome arbitrarie (non essendovi ragione di distinguere tra 'componenti di costo').

Quanto alla prima affermazione, è noto che la sentenza n. 27442/18 ha messo in dubbio la diversità strutturale tra interessi corrispettivi e moratori, sostenendo che essa sia solo un "aforisma scolastico privo di fondamento storico e sistematico".

E' vero tuttavia che la distinzione, convenzionale, non può dirsi ancora definitivamente consegnata all'archeologia giuridica e che la sentenza non rende conclusivamente conto del perché - esclusa l'applicazione dell'art. 1815, co. 2 c.c. - il meccanismo di *rideterminazione* del tasso debba essere rapportato al tasso legale (art. 1815 vecchia formulazione) e non piuttosto ad un meccanismo del tipo di quello di cui all'art. 1384 c.c. (per l'assimilazione della clausola di determinazione del tasso di mora e penale, v. C. n. 19320/18, 23273/10).

Quanto, invece, alla vincolatività delle indicazioni di Banca d'Italia è sufficiente annotare che, con riguardo ad un panorama in cui la stessa non è esautorata da una funzione di governo del credito, le indicazioni fornite con i "Chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura" resi il 3 luglio 2013 costituiscono dato imprescindibile: in quell'occasione BI ha ribadito che il tasso soglia di riferimento per valutare il carattere usurario degli interessi moratori è rappresentato dal TEGM maggiorato di 2,1 punti.

La tesi secondo la quale il tasso degli interessi moratori non è suscettibile di determinare il superamento del limite imperativamente posto dall'art. 644, 3° comma, c.p. e dall'art. 4, 2° comma, 1. n. 108 del 1996 risulta del resto coerente con quanto statuito dall'art. 19, 2° paragrafo, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE, secondo il quale «al fine di calcolare il tasso annuo effettivo globale, si determina il costo totale del credito al consumatore, ad eccezione di eventuali penali che il consumatore sia tenuto a pagare per la mancata esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi stabiliti nel contratto di credito e delle spese, diverse dal prezzo d'acquisto, che competono al consumatore all'atto dell'acquisto, in contanti o a credito, di merci o di servizi» (sottolineatura aggiunta). In termini analoghi, l'art. 4, n. 13), della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in merito ai contratti di credito relativi a immobili residenziali, la quale è stata approvata dal Parlamento europeo il 10 settembre 2013 con emendamenti, espressamente prevede che dal costo totale del credito «sono escluse eventuali penali pagabili dal consumatore per la mancata esecuzione degli obblighi stabiliti nel contratto di credito».

Infatti, «il calcolo del tasso annuo effettivo globale è fondato sull'ipotesi che il contratto di credito rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e che il creditore e il consumatore adempiranno ai loro obblighi nei termini ed entro le date convenuti nel contratto di credito» (art.19, 3° paragrafo, direttiva 2008/48/CE).

Invero, gli interessi moratori realizzano una liquidazione preventiva e forfetaria del danno risarcibile, e, pertanto, la clausola che ne determina convenzionalmente l'ammontare e.

Sentenza, Tribunale di Parma, Giudice Marco Vittoria, n. 823 del 3 giugno 2019

certamente assimilabile alle "penali" cui fanno specifico riferimento i testi comunitari (v. Decisione ABF N. 3412 del 23 maggio 2014).

In questa prospettiva, ammesso, ancor oggi (non pare che gli argomenti usati da C. n. 27442/18 valgano a confutare tale assimilazione) che gli interessi moratori costituiscano una 'sanzione' di natura convenzionale si dirà che l'indicazione fornita da BI costituisca il parametro valutativo (equitativo) capace, al contempo,

(a) di individuare il 'tasso soglia' per la specifica, individua, componente di costo (l'interesse moratorio applicato),

(b) di suggerire la soglia di sbarramento entro cui riportare l'entità della quantificazione forfettaria dell'interesse all'adempimento.

Parte attrice non ha fornito elementi, sulla base dei quali giustificare la disapplicazione dell'atto, siccome illegittimo.

Nel corso del giudizio, è stata esperita Consulenza Tecnica, al fine di verificare (a) se i tassi concordati superassero il tasso soglia (b) se i tassi applicati in concreto fossero fedeli alle disposizioni contrattuali, sulla base di un articolato quesito, cui si rimanda.

Sulla base dei conteggi eseguiti dal CTU che ripropongono - con ragionamento analitico e puntuale, senz'altro condivisibile (quivi da intendersi per quanto necessario integralmente richiamato) - le indicazioni di Banca d'Italia, non risulta alcun superamento del tasso soglia [...] sia relativamente al tasso corrispettivo sia relativamente al tasso di mora.

L'opposizione va quindi rigettata.

Le spese seguono la soccombenza, a norma dell'art. 91 c.p.c.: si applica lo scaglione di valore indeterminabile di bassa complessità, trattandosi di contenzioso seriale.

P. Q M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile n. omissis/14 RG, così decide:

- rigetta la domanda;
- condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite in favore di parte convenuta, che liquida in complessivi € 7.500,00, oltre rimborsi al 15%, IVA e c.p. come per legge;
- pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU, liquidate come in corso di causa.

Parma, 03/06/2019

Il Giudice
Dott. Marco Vittoria

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*